

Invio dati spese sanitarie.

I soggetti obbligati



Decreto 31 luglio 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze

definisce le specifiche tecniche di riferimento e le modalità operative relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al **Sistema Tessera Sanitaria**.



Invio dati spese sanitarie

DICHIARAZIONE PRECOMPILATA

1. I professionisti sanitari inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria (S.T.S.)
2. Il S.T.S mette i dati a disposizione dell'Agenzia delle Entrate
3. L'Agenzia delle Entrate predispone la dichiarazione precompilata



L. 28-12-2015 n. 208 (Legge stabilità 2016)

l'art. 1, comma 949, lettera b) della Legge stabilità 2016, prevede che tutti i cittadini, indipendentemente dalla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, **possono consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal Sistema tessera sanitaria.**



Invio dati spese sanitarie **I soggetti obbligati**

Per l'elaborazione del mod. 730 precompilato il **D. Lgs. 21 novembre 2014, n. 175** dispone che “**i professionisti sanitari**”, inviano al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate , ai fini della loro messa a disposizione dell'Agenzia delle Entrate.



Invio dati spese sanitarie - I soggetti obbligati - 2

Il Decreto Legislativo n. 175/2014 ha dunque introdotto l'obbligo di invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria finalizzato alla predisposizione della **dichiarazione dei redditi precompilata**.



Invio dati spese sanitarie - **I soggetti obbligati** - 3

L'art.3, comma 3 del D.Lgs. 175/2014, ha individuato i soggetti obbligati all'invio dei dati delle spese sanitarie sostenute nel corso dell'anno dai contribuenti

Invio Dati Spese Sanitarie Al Sistema T.S. - I Soggetti Obbligati - 4

- Le aziende sanitarie locali;
- Le aziende ospedaliere;
- Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- Policlinici universitari;
- Le farmacie, pubbliche e private



E, inoltre...

- **i presidi di specialistica ambulatoriale,**
- le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa,
- gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari
- gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.



Decreto del MEF 1° settembre 2016

La platea dei soggetti obbligati all'invio dei dati delle spese sanitarie al sistema Tessera Sanitaria è stata successivamente ampliata infatti a partire dal 1° gennaio 2016 inviano i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche anche i sanitari sotto riportati.



Ulteriori soggetti tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie

Categoria	Norma
Psicologi	Legge 56/1989
Infermieri	D.M. 740/1994
Ostetriche	D.M. 739/1994
Parafarmacie	D.Lgs. 114/1998-D.L. 223/2006
Tecnici di radiologia medica	D.M. 746/1994
Ottici	D.L. 46/1997

Veterinari

Anche gli iscritti agli albi professionali dei veterinari sono tenuti ad inviare al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2016, riguardanti le tipologie di animali individuate dal Decreto del Ministero delle Finanze 6 giugno 2001, n. 289.

Invio dati spese sanitarie al sistema t.s.- I soggetti obbligati – 5

Legge 28-12-2015 n. 208 (Legge stabilità 2016)

Per effetto dell'intervento della **Legge n° 208/2015**, i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate a partire dal 1 gennaio 2016 sono inviati al Sistema Tessera Sanitaria, con le medesime modalità anche da parte delle strutture **autorizzate** per l'erogazione dei servizi sanitari e **non accreditate**.



Riepilogo soggetti tenuti all'invio dei dati

Professionista	È tenuto all'invio dei dati sanitari?	Note
Dentista	SI	È espressamente richiamato tra i soggetti tenuti all'invio dei dati, essendo iscritto all'albo dei medici odontoiatri.
Medico che svolge solo attività intramoenia	NO	Tutti gli adempimenti saranno a carico dell'azienda ospedaliera/ASL.
Studio associato	SI	L'obbligo di trasmissione è in capo al medico che è stato indicato come "rappresentante" nel modello AA7/10 inviato all'Agenzia delle Entrate.
Studio costituito come SRL	SI	
Psicologi	SI	Per effetto del Decreto del MEF del 1° settembre sono obbligati all'invio.
Ostetriche	SI	Per effetto del Decreto del MEF del 1° settembre sono obbligati all'invio.
Ottico	SI	Per effetto del Decreto del MEF del 1° settembre sono obbligati all'invio.

Riepilogo soggetti tenuti all'invio dei dati

Professionista	È tenuto all'invio dei dati sanitari?	Note
Tecnici sanitari di radiologia medica	SI	Per effetto del Decreto del MEF del 1° settembre sono obbligati all'invio.
Logopedisti	SI	Per effetto del Decreto del MEF del 1° settembre sono obbligati all'invio.
Biologo nutrizionista	SI	Per effetto del Decreto del MEF del 1° settembre sono obbligati all'invio.
Medico specializzato nell'attività di dietista	SI	Indipendentemente dall'attività svolta, essendo iscritto all'albo dei medici è tenuto alla trasmissione dei dati sanitari.
Infermieri	si	Per effetto del Decreto del MEF del 1° settembre sono obbligati all'invio.
Farmacia	si	È tra i soggetti espressamente ricompresi nell'ambito applicativo della norma.
Parafarmacia	si	Per effetto del Decreto del MEF del 1° settembre sono obbligati all'invio.
Medico di base che ha emesso fatture esclusivamente a fronte del rilascio di certificati medici	SI	Il Decreto 30 luglio 2015 individua, tra le prestazioni da comunicare, anche le certificazioni. Sarà pertanto necessario trasmettere i dati in oggetto.
Medico veterinario	si	In quanto iscritto all'albo dei medici
Medico sportivo	si	In quanto iscritto all'albo dei medici



Riepilogo soggetti tenuti all'invio dei dati

Professionista	È tenuto all'invio dei dati sanitari?	Note
Allergologo	SI	In quanto iscritto all'albo dei medici. i. SI
Laboratori analisi – strutture accreditate	SI	Rientrano tra le strutture sanitarie accreditate.
Altre strutture accreditate per l'erogazione dei servizi sanitari (ambulatori assistenza specialistica, ambulatori dialisi, ambulatori specialistici chirurgici, strutture residenziali psichiatriche, ecc.).	SI	La norma richiama espressamente le strutture sanitarie accreditate tra i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati.
Altre strutture accreditate per l'erogazione dei servizi sanitari (ambulatori assistenza specialistica, ambulatori dialisi, ambulatori specialistici chirurgici, strutture residenziali psichiatriche, ecc.).	SI	La Legge di Stabilità 2015 ha previsto anche per tale strutture l'obbligo di invio a partire dal 2016.
Strutture sanitarie non accreditate	SI	La Legge di Stabilità 2015 ha previsto anche per tale strutture l'obbligo di invio a partire dal 2016.

Cosa si deve trasmettere ?

I dati da trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria riguardano: le ricevute di pagamento, gli scontrini fiscali e gli eventuali rimborsi relativi alle spese sanitarie sostenute da ciascun assistito, come indicato dal DM 31/7/2015.

La trasmissione dei dati deve essere effettuata entro il **31 gennaio dell'anno successivo** come indicato dal DM 31/7/2015.

Per il 2017 il termine è stato prorogato all'8 febbraio 2018.



Tipologie di prestazione e dati di spesa sanitaria e veterinaria da comunicare al sistema Tessera Sanitaria - 1

l'elenco delle spese/prestazioni da comunicare al sistema T.S. sono contenute nell'allegato A del **Decreto 16 settembre 2016** disponibile sul portale del sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it)

In generale ogni **ricevuta di pagamento, fattura e scontrino fiscale** relativi alle spese sanitarie sostenute dagli assistiti ,per il pagamento del **ticket** ovvero per l'acquisto delle **prestazioni sanitarie**, ovvero relative ai **rimborsi** erogati per le spese sanitarie sostenute dagli assistiti, emessi dalle categorie di soggetti sopra indicate, a seguito della presentazione del codice fiscale da parte del contribuente.

Tipologie di prestazione e i dati di spesa sanitaria e veterinaria da comunicare al sistema Tessera Sanitaria - 2

Farmaci:

1. Spese relative all'acquisto di farmaci, anche omeopatici
2. Farmaci ad uso veterinario

Dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;

Servizi sanitari erogati dalle parafarmacie: ad esempio spese relative ad ecocardiogramma, spirometria, holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna;

Spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi - che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE - e assistenza integrativa);

Altre spese sanitarie sostenute dagli assistiti, non comprese nell'elenco precedente

Come inviare i dati

Per la trasmissione dei dati di spesa sanitaria i professionisti sanitari, correttamente abilitati al sistema TS, possono utilizzare:

1. Un' **apposita applicazione web** resa disponibile dal sistema TS, disponibile sul sito www.sistemats.it, per l'inserimento dei dati di ogni singolo documento fiscale comprensivo delle voci di spesa;
2. Il **proprio sistema software**, opportunamente integrato a cura del fornitore del software medesimo con le funzionalità necessarie per dialogare via web Services seguendo le specifiche tecniche pubblicate sul sito Sistema TS, in modalità:
 - **“Sincrono”** di trasmissione del singolo documento fiscale con le relative voci di spesa (ogni invocazione del servizio invia un singolo documento fiscale);
 - **“Asincrono”** di trasmissione di un file contenente un insieme di documenti fiscali con le relative voci di spesa.
3. L'invio dei dati può avvenire **anche** tramite **associazione di categoria** o **soggetti terzi** quali ad esempio il proprio commercialista. In questo caso qualora dunque il soggetto tenuto alla trasmissione dei dati sanitari, ad esempio un medico, intendesse incaricare il proprio commercialista di riferimento, per l'invio dei dati delle proprie fatture, ovviamente non può cedere al commercialista le proprie credenziali né la propria Tessera Sanitaria, ma deve attivare un'apposita **delega**, tramite il sito internet www.sistemats.it. Anche in caso di delega il medico rimane responsabile dei dati trasmessi salvo responsabilità professionale dello stesso intermediario delegato.

Sanzioni

L'art 3 comma 5- bis del Decreto Legislativo 175/2014 e s.m. dispone che "in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui al comma 3 e 4 si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga di quanto previsto dall'art.12 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n°472, con un massimo di euro 50.000"



Sanzioni - 2

- Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione ***non si applica*** se la trasmissione dei dati corretti è effettuata *entro i cinque giorni* successivi alla scadenza, ovvero in caso di segnalazione da parte dell'Agencia entro i cinque successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di 20.000 euro.



Sanzioni - 3

Tipologia di violazione	Sanzione
Omessa-tardiva-errata comunicazione	€ 100 per ogni comunicazione con un massimo di € 50.000
Correzione dati entro 5 giorni successivi alla scadenza/segnalazione	Nessuna sanzione
Comunicazione correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista	Sanzione ridotta a 1/3 con un massimo di € 20.000

Per ulteriori informazioni consultare il sito

www.sistemats.it

